

COMUNE di CASALETTO CEREDANO

Regolamento del servizio di trasporto scolastico

(Approvato con deliberazione di C.C. n.32 del 21.09.2009)

Articolo 1)

Il servizio di trasporto scolastico viene regolamentato come intervento volto ad assicurare la frequenza scolastica agli alunni.

L'Amministrazione Comunale regola il servizio di trasporto scolastico gratuito a favore degli alunni residenti e non residenti comunque iscritti alle scuole dell'infanzia ed alla scuola primaria di Casaletto Ceredano e degli alunni residenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado di Credera.

Articolo 2)

Hanno diritto ad usufruire del servizio di trasporto scolastico gli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia ed alla scuola primaria di Casaletto Ceredano ed alla scuola secondaria di primo grado di Credera.

Articolo 3)

Al fine di ottimizzare l'utilizzo del servizio di trasporto scolastico possono essere ammessi con riserva altri utenti, anche non rientranti nei requisiti di cui all'art.2.

Articolo 4)

Eventuali casi particolari saranno singolarmente valutati ed approvati dall'Amministrazione comunale.

Articolo 5)

Le famiglie interessate ad usufruire del servizio scolastico devono farne richiesta scritta su apposito modulo predisposto dai competenti uffici comunali; su tale modulo saranno contemplate tutte le condizioni di erogazione del servizio di trasporto scolastico e sarà espressamente prevista la dichiarazione di accettazione di esse da parte della famiglia.

Articolo 6)

Il servizio di trasporto scolastico verrà effettuato dal giorno di inizio al giorno di chiusura dell'anno scolastico.

L'orario dei trasporti viene stabilito compatibilmente con gli orari scolastici e tenendo conto dei tempi di percorrenza.

Il tragitto e le fermate vengono definite dall'amministrazione comunale in base alle esigenze degli alunni e ai tempi di percorrenza. Nel caso i tempi di percorrenza riferiti agli orari scolastici fossero tali da non permettere il trasporto di tutti gli alunni verrà privilegiato il trasporto degli studenti della scuola secondaria di primo grado di Credera, i residenti in frazioni o cascine, i portatori di handicap, gli alunni della scuola dell'infanzia.

Articolo 7)

La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto degli alunni, la quale cessa, una volta scesi dal mezzo alla fermata stabilita e all'orario previsto. Eventuali attraversamenti stradali non sono suo compito.

Articolo 8)

In caso di uscita anticipata per assemblee sindacali o scioperi del personale docente, non potrà essere assicurato il normale servizio.

Articolo 9)

Il servizio di trasporto alunni portatori di handicap, viene effettuato direttamente a domicilio.

Viene garantito un servizio di accompagnamento previa certificazione dello stato di portatore di handicap da parte delle competenti autorità ASL.

Articolo 10)

Il servizio di accompagnamento sullo scuolabus viene garantito per gli alunni della scuola dell'infanzia.

Articolo 11)

Durante la permanenza sullo scuolabus, gli alunni devono mantenere un comportamento corretto, rimanere seduti ed evitare schiamazzi.

In caso di condotta scorretta, ed in relazione alla gravità del comportamento, l'Amministrazione Comunale adotterà nei confronti dell'alunno, comunicandolo direttamente alla famiglia, i seguenti provvedimenti :

- Richiamo verbale
- Ammonizione scritta
- Sospensione dal servizio

In caso di eventuali danni/danneggiamenti arrecati al mezzo si provvederà a richiederne il risarcimento a chi esercita la patria potestà sull'alunno.

L'autista informerà immediatamente l'Amministrazione Comunale dei comportamenti anomali tenuti dagli alunni che provvederà ad identificare.

Articolo 12)

L'Amministrazione Comunale garantirà la copertura assicurativa per tutti gli utenti e gli operatori.

Articolo 13)

L'iscrizione al servizio Scuolabus sarà subordinata alla presa visione ed alla conseguente sottoscrizione, per accettazione, del presente regolamento, da parte dei genitori, o di chi esercita la patria potestà, degli alunni utenti.

Articolo 14)

Il presente regolamento, dopo l'esecutività del provvedimento di adozione, verrà pubblicato per 15 giorni all'Albo comunale ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, come stabilito dall'art.9 comma 2 dello Statuto Comunale.